



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 2
Del 12/01/2015

OGGETTO:

ORDINANZA SUL CONTROLLO NUMERICO DELLE NUTRIE.

Soggetti destinatari:

A TUTTA LA CITTADINANZA

IL SINDACO

VERONESI GIAMPIERO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Il Sindaco

Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell'Emilia (Bo)
tel. 051 6502111
fax. 051 731598
cod. amm. AOO: ANZOLAEM
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
PEC: comune.anzoladellemilia@
cert.provincia.bo.it

IL SINDACO

Premesso che:

- la nutria (*Myocastorcoypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici originario del Sud America ed importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano;
- l'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo (13,96 piccoli per femmina in media), delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare;
- non sono presenti predatori della nutria nell'ambiente locale in numero tale da poter contrastare l'incremento della popolazione;
- la popolazione delle nutrie può pertanto essere controllata e/o eradicata solo tramite interventi antropici;
- la mortalità naturale è provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto degli 0 gradi per periodi di tempo prolungati;
- la nutria possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza di un fitto reticolo idrografico che caratterizza la regione Emilia-Romagna facilita l'incontrollata diffusione e aumento della consistenza della specie.

Evidenziata quindi la natura alloctona della nutria rispetto all'ecosistema della pianura padana, ovvero la sua completa estraneità all'ambiente locale.



Considerato che:

- costituisce fatto notorio come lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di riproduzione dalla nutria, così come per altre specie quali volpi, tassi ed istrici, ha provocato la progressiva erosione di molte arginature pensili con rilevanti conseguenti rischi idraulici potenzialmente in grado, fra l'altro, di mettere in serio pericolo l'incolumità di cose e persone;
- gli enti preposti alla vigilanza e manutenzione delle arginature dei corsi d'acqua (Consorzio Bonifica Renana, Consorzio Bonifica Burana e Servizio Tecnico Bacino Reno) hanno più volte segnalato come si siano resi necessari interventi tecnici, anche in via d'urgenza, per riparare le falle causate da tali gallerie, rischiando in diverse occasioni incidenti di significativa rilevanza;
- il nostro territorio comunale è stato più volte interessato da rotture di argini dei torrenti Samoggia, Martignone, Ghironda e Lavino e da allagamenti;
- la Relazione tecnico-scientifica sulle cause del collasso dell'argine del fiume Secchia avvenuto il giorno 19 gennaio 2014 presso la frazione di San Matteo (MO) prodotta dalla Commissione scientifica istituita dalla Regione Emilia-Romagna per valutare le cause del cedimento, ha evidenziato come appaia verosimile che l'argine in questione abbia collassato per effetto dell'interazione tra la piena e un articolato sistema di tane di animali selvatici, presente nel corpo arginale che ne ha ridotto la resistenza;
- il reticolo idrografico nel territorio comunale si sviluppa in prossimità di varie arterie stradali pertanto, considerando la dimensione ed il peso delle nutrie, la presenza di questi animali offre una condizione di pericolo anche per la circolazione stradale, per gli incidenti che potrebbero verificarsi fra questi ed i veicoli in transito, nonché per le gallerie che potrebbero essere scavate al di sotto della sede stradale;
- l'elevata presenza di questa specie alloctona ha una carattere invasivo e rappresenta una minaccia per la conservazione della biodiversità delle biocenosi locali e può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di intere comunità biotiche, tant'è che l'IUCN (International Union for Conservation of Nature) l'ha inserita tra le 100 specie esotiche a maggiore minaccia per la biodiversità a scala globale;
- la popolazione di questa animale alloctono entra in competizione con diverse specie autoctone, alcune delle quali protetto, pregiudicando la corretta conservazione dell'habitat naturale del territorio;
- al riguardo alcune delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ex art. 13 L. 349/1986 (es. WWF) abbiano in diverse occasioni suggerito alle istituzioni pubbliche di procedere ad un contenimento di tale specie alloctona, per i gravi danni causati alle biocenosi vegetali ed animali;
- essendo un roditore essenzialmente erbivoro, la nutria si rende responsabile di elevati danni alle coltivazioni agricole e a quelle delle imprese florovivaistiche del territorio, come è facilmente evincibile dalle segnalazioni presentate dai coltivatori negli anni passati.



Richiamata la recente entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 116, “*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*” ed in particolare con l'art.11, comma 11 bis, **ha escluso le nutrie**, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, **dalla fauna selvatica** oggetto della legge 157/92 “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*” modificando in tal senso l'art. 2, comma 2.

Dato atto che:

- con l'esclusione della nutria dalle norme previste per la fauna selvatica dalla predetta legge 157/92 non sono più applicabili gli artt. 17 e 18 della LR 8/94 e di conseguenza non sono più risarcibili gli ingenti danni causati dalla specie alle produzioni agricole facenti capo al fondo regionale per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica;
- non sono inoltre più attuabili gli specifici piani di controllo previsti all'art. 19 della legge 157/92, così come recepito dalla legge regionale n. 8, all'art. 16 comma 6 ter, a norma del quale per la specie nutria le Province predisponavano piani di controllo finalizzati alla sua eradicazione avvalendosi di operatori abilitati;
- tali piani di controllo della diffusione e della consistenza numerica della specie nutria si rendono invece necessari a causa della mancanza di fattori naturali di regolazione numerica ivi compresa l'assenza di predatori;
- è parimenti decaduto anche il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 760/1995 “*Disposizioni per l'attuazione di interventi di controllo volti al contenimento numerico della nutria sul territorio regionale*” con il quale sono state indicate, su parere dell'INFS, oggi ISPRA, le modalità di cattura e soppressione dei soggetti oggetto di controllo numerico.

Ricevute diverse segnalazioni da parte dei cittadini, di operatori del settore agricolo, e delle associazioni degli agricoltori sull'accresciuta presenza nell'ultimo periodo di nutrie sul territorio, il che rende necessario provvedere individuando efficaci strumenti di controllo della presenza di questo animale alloctono sul territorio.

Assunto come sia competenza primaria del Sindaco provvedere, tramite lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente di cui all'art. 54, co. 4, TUEL, alla prevenzione ed eliminazione dei gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Dato atto come la presenza incontrollata della nutria, per tutte le considerazioni di cui sopra, rappresenti inequivocabilmente un grave pericolo per l'incolumità pubblica, in particolare quanto a rischio idraulico e rischio per la circolazione stradale.

Valutato del resto come il controllo della popolazione delle nutrie, per la intrinseca delicatezza che ogni intervento sul mondo della fauna comporta, possa realizzarsi solo



attraverso un concerto sinergico di azioni, che il presente provvedimento intende mettere in campo.

Visti:

- la nota del del 24 settembre 2014 pervenuta dalla Regione, in cui si afferma che “l’esclusione della nutria dalla legge 157/92 non autorizza tuttavia ad un abbattimento indiscriminato della specie tenuto conto in particolare dell’art.1 della legge 189/2004 che ha apportato modifiche al codice penale, e che ha previsto pene detentive per “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale”. Stante l’attuale quadro normativo la Regione Emilia-Romagna considera le nutrie alla stregua della fauna infestante, alla luce del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 760 del 17 ottobre 1995, nonché delle Linee Guida di INFS e del Ministero dell’Ambiente; risulta pertanto applicabile, quindi, la disciplina relativa agli animali infestanti che demanda ogni competenza ai Comuni;
- la circolare interministeriale P.G. 21814 del 31/10/2014 dei Ministeri della Salute e del MIPAAF con cui, dopo aver illustrato le modifiche legislative testé dette, si evidenziano:
 - il trasferimento della competenza sulla gestione delle nutrie, precedentemente in capo alle Regioni e alle Province, ai Comuni;
 - la possibilità, nella gestione delle problematiche relativa al sovrappopolamento delle nutrie, dell’utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le “specie nocive” (non solo per il contenimento, ma anche per l’eliminazione totale di questi animali analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni);
 - la possibilità di procedere non solo al contenimento, ma all’eliminazione totale della specie (analogamente a quanto si fa per le derattizzazioni);
 - la possibilità di predisposizione di linee guida da parte delle Regioni, finalizzati ad opportuni “*piani di controlloomissis.... ivi comprese le tecniche di cattura, tecniche di abbattimento e smaltimento carcasse nel rispetto della normativa vigente*”;
 - la non applicabilità della L. 189/2004 sul maltrattamento degli animali e del Regolamento CE n. 1099/2009 sulla protezione degli animali durante l’abbattimento;
 - l’applicabilità per lo smaltimento della carcasse delle nutrie di quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento CE n. 1069/2009, in quanto rientranti nella categoria 2 dell’art. 9 del medesimo, con l’eccezione di quelle carcasse per cui si sospetti siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui delle sostanze di cui all’allegato I, cat. B, pt. 3 della Direttiva 96/23/CE;
- la legge regionale n. 5/2005 “*Norme a tutela del benessere animale*”, ed in particolare l’art. 12 comma 2, che demanda ai Comuni l’attivazione e la realizzazione di piani di controllo di muridi e altri animali infestanti, categoria quest’ultima a cui la nutria si può ascrivere per le motivazioni sopra espresse;
- il Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive che raccomanda agli Stati membri di provvedere all’eradicazione rapida di tali specie.



Posto che:

- per la particolare situazione venutasi a creare per il combinato disposto derivante dalla sopravvenienza normativa in parola di cui all'art. 11, co. 11-bis, L. 116/2014 e dalla trasformazione della Provincia in Città Metropolitana disposta con L. 56/2014, non è stato redatto, a livello sovra comunale, alcun piano di controllo delle nutrie per la stagione 2014/2015;
- si rende assolutamente necessario, visto il nuovo assetto delle competenze di cui sopra, provvedere con un impegno dell'Amministrazione Comunale.

Accertato pertanto come non sia possibile ricorrere agli ordinari strumenti di intervento.

Considerato come, per l'assenza dei tempi a ciò necessari (per cause non imputabili all'Amministrazione scrivente, vista la sopravvenienza normativa) e per la gravità della situazione, sia necessario intervenire con un **provvedimento contingibile ed urgente**, idoneo a disciplinare gli interventi di controllo della popolazione della nutria in attesa di individuare, anche con il concorso delle altre Amministrazioni interessate, uno stabile ed ordinario piano di controllo di queste.

Tenuto conto:

- che la Regione Emilia-Romagna ha negli anni passati, in collaborazione con le Province, garantito una regolare azione di contenimento della nutria per una media di circa 60.000 animali all'anno;
- che tali azioni di contenimento sono risultate sostanzialmente efficaci ed hanno ricevuto il consenso e l'apprezzamento dei soggetti coinvolti (cittadini, operatori agricoli ed associazioni agricole) e degli Enti di gestione delle aste del reticolo idrografico (Servizio Tecnico Bacino Reno, Consorzio Bonifica Renana e Consorzio Bonifica Burana);
- della rispondenza a criteri di selettività d'azione che accomuna le tecniche di controllo della nutria previste nella presente ordinanza (trappolaggio e abbattimento diretto), e dei pregressi piani di controllo della nutria attuati dalle Province su parere di ISPRA come previsto all'art. 19 della legge 157/92;
- del parere inviato alla Regione Emilia-Romagna da ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) con nota 39395 del 1 ott. 2014 nel quale si forniscono ulteriori indicazioni relativamente alle tecniche di cattura e successiva soppressione degli individui.

Ritenuto pertanto in primo luogo opportuno, per concorrere al controllo della popolazione delle nutrie, di riproporre, per quanto attualmente possibile in base alla nuova normativa sopra citata i metodi di controllo già utilizzati negli anni passati da parte di Provincia di Bologna e Regione Emilia-Romagna, in particolare l'utilizzo di trappole ad esca o passaggio, e l'impiego di coadiutori provinciali coordinati dalle forze dell'ordine (Polizia Provinciale, Polizia Municipale e Corpo Forestale dello Stato); non si ravvisa invece necessario, in base alla nuova classificazione della nutria ex art. 11, co. 11-



bis, L. 116/2014, disciplinare l'utilizzo di specifiche delle armi di fuoco, in quanto non più inquadrata nella "fauna selvatica", essendo sufficiente il richiamo alla vigente normativa in materia di armi da fuoco.

Considerato altresì come non sia necessario individuare un numero massimo di nutrie abbattibili sul territorio comunale, sia per il loro soprannumero conclamato, sia per la loro natura alloctona e quindi per la possibilità di eradicarle anche totalmente senza alcun pregiudizio per l'ambiente, ma eventualmente con benefici per questo.

Rammentato come la Regione Emilia-Romagna in collaborazione con ANCI Emilia-Romagna abbia predisposto uno schema di ordinanza, utilizzato per la predisposizione del presente provvedimento, per aiutare i Comuni ad organizzare i piani di contenimento della nutria, ed avente la funzione delle linee guida di cui alla circolare interministeriale P.G. 21814 del 31/10/2014.

Posto che lo smaltimento di quantità numericamente significative di carcasse dovrà avvenire esclusivamente con le metodologie elencate dal pt. a) al pt. i) dell'art. 13 del Regolamento CE n. 1069/2009 recante "*norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano*".

Considerato come non sia possibile individuare specifiche porzioni di territorio nelle quali limitare l'efficacia del presente provvedimento, in quanto l'animale alloctono in parola, grazie alla densità del reticolo idrografico di superficie (rammentando al proposito come la maggior parte del suolo comunale sia il prodotto di ingenti opere di bonifica idraulica compiute nei secoli scorsi, e come tale attività antropica abbia creato una fitta rete di scoli, fossi e canali, per condurre le acque agli impianti di sollevamento e per realizzare invasi idrici per l'utilizzo irriguo nel periodo estivo, si sia ormai diffuso sulla totalità dello stesso, ed è necessario provvedere al suo controllo sulla totalità di tale territorio (con le ovvie limitazioni per il centro abitato).

Richiamato il rispetto delle norme e delle responsabilità vigenti in materia di Pubblica Sicurezza e di regolazione dell'uso delle armi da fuoco, che naturalmente non viene dal presente provvedimento in alcun modo derogato.

Ponderati l'interesse pubblico alla tutela dell'incolumità pubblica sotteso all'esercizio del potere di cui all'art. 54, co. 4, con i diversi interessi pubblici, diffusi, collettivi e privati coinvolti nella vicenda *de qua*.

Sentiti i Sindaci dei Comuni dell'Unione Terre d'Acqua e condivise con questi le future linee di azione, in particolare che il Presidente contatti gli operatori coadiutori già abilitati dalla Provincia (cd. Sorveglianti), anche tramite gli uffici provinciali stessi, affinché siano individuate le più opportune forme di collaborazione per la concreta attuazione di quanto disposto dalla presente ordinanza, e contatti indi le forze dell'ordine (in particolare la Polizia Provinciale, nonché le Polizie Municipali ed il Corpo



Forestale dello Stato) per disporre, ove necessario, il consueto coordinamento con le modalità ormai consolidate.

Ritenuto quindi indispensabile e urgente, alla luce delle considerazioni sopra riportate, con provvedimento contingibile ed urgente dell'Autorità comunale dichiarare l'emergenza nutrie e, di conseguenza, avviare immediatamente il controllo numerico della specie, secondo modalità sostanzialmente corrispondenti a quelle applicate in precedenza nel corso della gestione provinciale e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nelle more della definizione dei nuovi piani di controllo conseguenti alla sopra citata modifica normativa.

Valutato opportuno, data la natura interinale del presente provvedimento, fissare la scadenza del presente provvedimento al 30 giugno 2015, anche per consentire alla istituenda Città Metropolitana (vedi legge 56/2014) di subentrare a pieno titolo nelle funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia e conseguentemente valutare in collaborazione con questa le future modalità di gestione della materia, anche ricordando come funzioni di competenza comunale possano essere attribuite o delegate alle Unioni dei Comuni ed alla Città Metropolitana.

Sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Ausl di Bologna.

Dato atto che il presente provvedimento è stato trasmesso in via preventiva al Prefetto di Bologna.

Viste le note della Prefettura di Bologna del 21 novembre 2014, prot. N. 7297/g.08.5/Gab. e del 9 dicembre 2014, prot. n. 7297/g.08.5/Gab delle quali si sono tenute debitamente conto nella formulazione del presente provvedimento.

Visti gli artt. 54 TUEL

Visto l'art. 15 della legge 225/1992

DICHIARA

Una situazione di emergenza nel territorio del Comune di Anzola dell'Emilia dovuta alla eccessiva presenza di nutrie.

ORDINA

di avviare immediatamente il controllo numerico della specie ad opera dei soggetti e con le metodologie di seguito riportate:

Cattura mediante gabbie-trappola e successiva soppressione (modalità principale di controllo)



può essere effettuata su tutto il territorio comunale, , per il periodo di efficacia del presente provvedimento, da parte dei coadiutori già abilitati dalla Provincia di Bologna, del personale della protezione civile, del personale degli enti delegati alla tutela delle acque (consorzi di bonifica, servizi tecnici di bacino, AIPO), nonché da parte degli agricoltori nella azienda agricola in proprietà o in conduzione; nel rispetto della presente ordinanza i responsabili di impresa o comunque di suolo privato possono incaricare imprese di disinfestazione specializzate (et simila);

Andranno impiegate esclusivamente gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura in vivo di nutrie, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) eventualmente dotate di meccanismi di scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco et simila).

La soppressione degli animali catturati deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura e comunque le trappole devono essere controllate almeno una volta al giorno (anche al fine di evitare che altre specie animali, in particolar modo quelle protette, possano accidentalmente restare intrappolate).

Abbattimento diretto con arma da fuoco può essere effettuato

(l'abbattimento della nutria, non essendo questa classificata quale "fauna selvatica" è autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate):

- da cacciatori durante l'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nei territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio e nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario;
- da coadiutori abilitati dalla Provincia ai sensi della LR 8/94 art. 16, per tutto il periodo di efficacia del presente provvedimento, su tutto il territorio comunale fatte salve le aree urbane. Nei siti della Rete Natura 2000, nelle aree di protezione e di produzione faunistica istituite ai sensi della legge n. 157/92 e della legge n. 394/91 l'abbattimento diretto con arma da fuoco è consentito previo accordo con l'Ente di gestione;
- dagli agricoltori in possesso di porto d'armi nel perimetro dell'azienda agricola in proprietà o in conduzione, o in quelle confinanti ove siano stati a ciò autorizzati dalle proprietà
- dagli operatori coadiutori già abilitati dalla Provincia che possono intervenire, coordinati dalle Forze di Polizia, previo avviso ai soggetti gestori dei fondi e del reticolo idrografico, anche in deroga alle distanze di sicurezza da abitazioni, corti coloniche, da strade e nei pressi di arginature, previste dall'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- dalle Forze dell'Ordine sopra specificate;

Resta naturalmente inteso che il cittadino potrà procedere, a tutela dei suoi beni e delle persone, nel rispetto dei limiti posti dall'ordinamento giuridico, alla soppressione delle nutrie, senza l'utilizzo di armi, ed evitando che siano inflitte all'animale inutili sofferenze.

E' vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come di ogni altro metodo non selettivo.



È ribadito il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di armi da fuoco e smaltimento delle carcasse (secondo quando meglio descritto sopra).

DISPONE

L'efficacia del presente provvedimento a far data da oggi e fino al **30 giugno 2015**;

- di pubblicare la presente ordinanza sul sito dell'Ente,
- di trasmetterla a *Servizio di Protezione Civile locale, Prefettura di Bologna, Stazione dei Carabinieri di Anzola dell'Emilia, Corpo Forestale dello Stato, Servizio Tecnico Bacino Reno, Consorzio Bonfifica Renana, Consorzio Bonifica Burana, Provincia di Bologna/Città Metropolitana di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Corpo Polizia Municipale di Terred'Acqua AUSL, ARPA, ISPRA* ed alle associazioni agricole e venatorie del territorio;
- che il Presidente dell'Unione Terred'Acqua prenda contatti, a nome e per conto anche del Comune di Anzola dell'Emilia, con operatori coadiutori già abilitati dalla Provincia, nonché con gli altri operatori eventualmente necessari, affinché sia data materiale esecuzione alla presente ordinanza.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza si potrà ricorrere al TAR entro 60 gg dalla pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Il Sindaco
(Avv. Giampiero Veronesi)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)